

Sospensione parziale dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi

La norma di cui andremo a parlare è corposa e molto contorta tra Regolamenti Comunitari e Decreti applicativi.

12 febbraio 2021

NOTA INFORMATIVA

Il Decreto "*Milleproroghe 2021*" apporta importanti novità anche sul tema dell'etichettatura ambientale degli imballaggi, prevedendo la sospensione – fino al 31 dicembre 2021 – dell'obbligo di riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale, le indicazioni per supportare il cittadino nel corretto conferimento dell'imballaggio a fine vita (es. *Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune*). Ma purtroppo lascia **invece in vigore l'obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 129/97/CE.**

DECRETO LEGISLATIVO 3 SETTEMBRE 2020 E IL NUOVO OBBLIGO DI ETICHETTATURA

L'art. 3 comma 3, lettera c) del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 settembre 2020, ha apportato modifiche al comma 5 dell'art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, prevedendo l'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi dal 26 settembre 2020.

La nuova norma ha lasciato però spazio a molti dubbi interpretativi, motivo per il quale CONAI, in collaborazione con l'Istituto Italiano Imballaggio, ha promosso un tavolo di lavoro coinvolgendo UNI, Confindustria e Federdistribuzione, al fine di arrivare ad una lettura condivisa e di filiera dei nuovi obblighi, elaborata all'interno delle ***Linee Guida per l'Etichettatura ambientale***, pubblicate lo scorso 16 dicembre, a seguito di una consultazione pubblica molto partecipata dall'intero settore industriale.

LE LINEE GUIDA CONAI: COSA PREVEDE L'OBBLIGO?

Dalla disamina del testo di legge, emerge come i contenuti da riportare sull'etichettatura ambientale degli imballaggi si distinguono a seconda della destinazione d'uso dell'imballaggio. Infatti:

- se l'imballaggio è destinato al consumatore finale, i contenuti previsti per obbligo riguardano:
 - la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da **Decisione 129/97/CE**, e
 - le **informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata** dell'imballaggio (es. "*Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune*").
- se l'imballaggio è destinato al canale B2B, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da **Decisione 129/97/CE**, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulla raccolta.

LE PREOCCUPAZIONI DELLE IMPRESE RIGUARDO AI TEMPI DI ADEGUAMENTO

A seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi nel settembre 2020, Confindustria e molte altre Associazioni hanno proposto con urgenza un regime transitorio di diciotto mesi che consentisse ai produttori e agli utilizzatori di imballaggio di adeguare i propri processi produttivi e gestionali ai nuovi obblighi previsti dalla norma. Questa esigenza era stata segnalata anche nelle *Linee Guida per l'etichettatura ambientale* di CONAI.

IL DECRETO MILLEPROROGHE 2021 E LA SOSPENSIONE PARZIALE DELL'OBBLIGO

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto "*Milleproroghe 2021*".

Il comma 6 dell'articolo 15 prevede la **sospensione dell'applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – del primo periodo del comma 5, dell'art. 219** del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, ovvero "*Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione*

europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”

Non è stata prevista invece la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 219, cioè *“I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”*.

Il decreto legge è in vigore dal 31 dicembre 2020.

COSA E’ CAMBIATO CON LA NUOVA DISPOSIZIONE CONTENUTA NEL DECRETO MILLEPROROGHE 2021?

Il decreto non ha previsto la sospensione dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, in vigore dal 26 settembre 2020. Pertanto tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono prevedere tale codifica. Relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai *produttori*.

L’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata, è sospeso fino al 31 dicembre 2021. Pertanto le imprese del settore avranno un anno di tempo per adeguarsi all’obbligo e prevedere anche questa informazione sugli imballaggi destinati al consumatore finale.

Con il presente articolo vogliamo fare chiarezza in merito agli obblighi che sono stati introdotti con il D.lgs. 116/2020 in capo al **produttore di imballaggi**

Imballaggi – obbligo di marcatura

L’art. 3, comma 3, lettera c) del D.lgs. 116/2020 ha modificato l’art. 219, comma 5, del D.lgs. 152/2006. In particolare, il nuovo testo stabilisce che: *“tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi,*

nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

Appare evidente come l'obiettivo del nuovo testo di legge sia quello di **agevolare** la gestione degli imballaggi (raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio), attraverso la corretta identificazione dei materiali utilizzati per la realizzazione degli imballaggi stessi. L'obbligo di indicare (e, a priori, individuare) la natura dei materiali è posto in capo al **produttore di imballaggi**.

Se sulle “*norme tecniche UNI applicabili*” ad oggi vi sono ancora numerosi dubbi interpretativi e si è in attesa di uno specifico chiarimento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sull'indicazione relativa alla natura dei materiali di imballaggio non vi sono dubbi: deve essere conforme a quanto indicato nella **decisione 97/129/CE**.

Si specifica che l'obbligo di marcatura si applica a **tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia**, mentre risultano esclusi quelli che vengono commercializzati in altri Paesi esteri.

Ai sensi del comma 3, art. 261 del D.lgs. 152/2006, in caso di violazione degli obblighi previsti (tra cui la marcatura degli imballaggi) è prevista una **sanzione** amministrativa pecuniaria da **5.200 a 40.000 euro**.

Decisione 97/129/CE

La Decisione 97/129/CE, promulgata il 28 gennaio 1997, istituì un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio, che poteva essere volontariamente utilizzato dai produttori di imballaggi. Ora, con l'entrata in vigore del D.lgs. 116/2020, l'utilizzo del sistema di identificazione stabilito dalla Decisione 97/129/CE è diventato obbligatorio.

Il sistema alla base della Decisione 97/129/CE prevede una **numerazione** e delle **abbreviazioni** differenti a seconda della natura dei materiali di imballaggio.

Nelle tabelle seguenti si riportano le codifiche definite dalla Decisione 97/129/CE.

Imballaggi in plastica

Materiale

Polietilentereftalato

Polietilene ad alta densità

Cloruro di polivinile

Polietilene a bassa densità

Polipropilene

Polistirolo

Polimero diverso da quelli indicati in precedenza

Imballaggio multistrato e composto da più polimeri

Abbreviazione Numerazione

PET 1

HDPE 2

PVC 3

LDPE 4

PP 5

PS 6

O 7

Imballaggi in carta e cartone

Materiale

Cartone ondulato

Cartone non ondulato

Carta

Abbreviazione Numerazione

PAP 20

PAP 21

PAP 22

Imballaggi in metallo

Materiale

Acciaio

Alluminio

Abbreviazione Numerazione

FE 40

ALU 41

Imballaggi in legno

Materiale

Legno

Sughero

Abbreviazione Numerazione

FOR 50

FOR 51

Imballaggi in materiale tessile

Materiale

Cotone

Juta

Abbreviazione Numerazione

TEX 60

TEX 61

Imballaggi in vetro

Materiale

Vetro incolore

Abbreviazione Numerazione

GL 70

Vetro verde	GL	71
Vetro marrone	GL	72

Imballaggi “composti”

Materiale	Abbreviazione	Numerazione
Carta e cartone/metalli vari	C/___	80
Carta e cartone/plastica	C/___	81
Carta e cartone/alluminio	C/___	82
Carta e cartone/latta	C/___	83
Carta e cartone/plastica/alluminio	C/___	84
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta	C/___	85
Plastica/alluminio	C/___	90
Plastica/latta	C/___	91
Plastica/metalli vari	C/___	92
Vetro/plastica	C/___	96
Vetro/alluminio	C/___	97
Vetro/latta	C/___	98
Vetro/metalli vari	C/___	99

Per tutti gli imballaggi in **materiali composti**, l'abbreviazione deve riportare la lettera “C” (Composto), seguita dal materiale predominante tra quelli che compongono l'imballaggio. Ad esempio, nel caso di un blister per l'imballaggio di medicinali costituito da alluminio (in prevalenza) e plastica, l'abbreviazione corretta è C/ALU, seguita da numero 90 (**C/ALU 90**).

Chiarito il contesto normativo, per un produttore di imballaggi possono sorgere spontanee alcune domande. Ad esempio: *“Quali informazioni devono essere riportate obbligatoriamente sull’etichetta?”* *“Dove deve essere riportata l’etichettatura?”*

Segnaliamo inoltre che da qualche mese a questa parte il Conai ha predisposto uno specifico tool chiamato “e-tichetta”, che aiuta i produttori di imballaggi ad una corretta etichettatura ambientale.

Quali informazioni devono essere riportate obbligatoriamente sull'etichetta?

Sull'etichetta devono essere riportate quantomeno:

- la **tipologia di imballaggio** (bottiglia, flacone, vaschetta, barattolo, ecc.), descritta per esteso o tramite rappresentazione grafica;
- l'**identificazione del materiale**, secondo la codifica definita dalla Decisione 97/129/CE;
- la **famiglia di materiale di riferimento** (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro);
- l'indicazione sul **tipo di raccolta** (differenziata o indifferenziata).

In aggiunta a queste informazioni, il produttore può scegliere di riportate delle informazioni aggiuntive, quali:

- indicazioni per supportare il consumatore nell'effettuare una raccolta differenziata di qualità;
- informazioni aggiuntive sulle caratteristiche ambientali dell'imballaggio (es. adesione a CONAI e/o ad altri Consorzi di filiera, asserzione di riciclabilità, asserzione di contenuto di riciclato, ecc.

Ogni azienda è libera di riportare le informazioni sopra elencate nella forma grafica, nella posizione e nell'ordine che preferisce. Tuttavia, al fine di uniformare le indicazioni per l'utilizzatore finale dell'imballaggio, il CONAI consiglia di utilizzare la codifica di colori stabilita dalla UNI 11686 sulla Waste Visual Elements, ovvero:

Materiale	Colore
Carta	Blu
Legno	Marrone
Plastica	Giallo
Acciaio, Alluminio	Turchese
Vetro	Verde
Indifferenziato	Grigio

Dove riportare l'etichettatura?

L'etichettatura può essere riportata alternativamente:

- sul corpo principale dell'imballaggio;
- **sulle singole componenti separabili:**
- sulla componente che riporta già l'etichetta e rende più facilmente leggibile l'informazione da parte del consumatore finale.

È importante ricordare che l'etichettatura deve essere prevista **per tutte le componenti di un imballaggio** che possono essere separate manualmente, senza dover ricorrere all'utilizzo di strumenti o utensili.

Inoltre, l'etichettatura può essere apposta o stampata direttamente sull'imballaggio o su un supporto a parte, nel caso in cui sia previsto nel sistema di imballaggio.

In alternativa, si può ricorrere ad appositi strumenti digitali, quali il QR Code e apposite App. Tale soluzione può essere adottata, ad esempio, nel caso di imballaggi molto piccoli o con spazio limitato.

Per Viti Consulenze srl

Enrico Viti